



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF062

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	STRUTTURE SANITARIE PRIVATE - COMUNICAZIONE AL 30 APRILE
RIFERIMENTI	ART. 1 C. 38 -42 L. 296/2006; PROVV. 13/12/2007 ; CM 13/2007
CIRCOLARE DEL	02/04/2019

Sintesi: entro il 30/04/2019 le "strutture sanitarie private" devono comunicare all'Agenzia:

- l'ammontare dei compensi riscossi nel 2018 per conto dei medici/paramedici (cd. "accentramento dei corrispettivi")
- per l'attività da questi esercitata nel rapporto diretto col paziente, nell'ambito della struttura sanitaria.

La comunicazione, da trasmettere in via telematica, va effettuata utilizzando l'apposito "Modello SSP", disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia.

La Legge Finanziaria 2007 (art. 1 c. da 38 a 42 L. 296/2006) ha introdotto il cd. "accentramento della riscossione dei corrispettivi" dovuti ai medici, obbligando le strutture sanitarie private ai seguenti obblighi:

a)	INCASSO	incassare i compensi in nome e per conto del medico/paramedico, riversandoli poi a quest'ultimo
b)	REGISTRAZIONE	annotare i compensi incassati per ciascuna prestazione nelle proprie scritture contabili obbligatorie (o in un apposito registro) dove indicare: <ul style="list-style-type: none"> - data del pagamento e estremi della fattura emessa dal professionista - generalità e codice fiscale del professionista destinatario del compenso - ammontare del corrispettivo riscosso e le modalità di pagamento
c)	COMUNICAZIONE	comunicare, entro il 30/04 di ciascun anno, l'ammontare complessivo dei compensi riscossi nell'anno precedente per conto di ciascun professionista.

La procedura di riscossione si applica limitatamente:

- ⇒ ai compensi per le **prestazioni sanitarie rese dal professionista**
- ⇒ in relazione ad un **rapporto intrattenuto da questi direttamente con il paziente** (e non intrattenuto con la struttura sanitaria).



N.B.: in sostanza, il paziente deve essere "cliente" del medico, non della Struttura sanitaria.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Prov. 13/12/2007 ha individuato le "**strutture sanitarie private**" obbligate all'"accentramento":


- ➔ le società, gli istituti, le associazioni, i **centri medici e diagnostici** e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che **operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari**
- ➔ nonché **ogni altra struttura**, in qualsiasi forma organizzata, **che metta a disposizione**, a qualunque titolo, **locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature** necessarie per l'esercizio della professione medica o paramedica

In sostanza:

- ⇒ mentre dal punto di vista soggettivo la disposizione è, di fatto, "omnicomprensiva"
- ⇒ per quanto attiene il requisito oggettivo, è necessario che via sia:
 - la **messa a disposizione** (in comodato/locazione) **dei locali** della struttura aziendale
 - che risultino "**attrezzati**" (non riguarda, pertanto, i soli "muri") per l'esercizio dell'attività medica/paramedica svolta in forma autonoma.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it



ALCUNI CASI DI OBBLIGO DI "ACCENTRAMENTO"	
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE	strutture sanitarie private che noleggiano a medici esterni la sala operatoria e la relativa strumentazione per interventi di <i>day hospital</i>
SOCIETÀ DI SERVIZI	società di servizi che oltre alla attività immobiliare (affitto di locali da adibire a studi medici) offrono agli operatori sanitari anche servizi amministrativi, contabili ed organizzativi (es: servizio di segreteria funzionale allo svolgimento dell'attività medica)
STUDI INDIVIDUALI O ASSOCIATI	gli odontoiatri/medici/dentisti organizzati in studi individuali o associati in quanto gli stessi sono da considerare a tutti gli effetti una struttura sanitaria privata.

SOGGETTI ESCLUSI DA "ACCENTRAMENTO"	
a)	imprese che procedono alla mera locazione dell'immobile (senza servizi aggiuntivi) o di attrezzature sanitarie (es: società che noleggia apparecchi di misurazione)
b)	strutture sanitarie private che operano direttamente nei confronti del paziente (cliniche private) per il tramite del professionista (la struttura sanitaria è parte del rapporto contrattuale instaurato col paziente)
c)	prestazioni rese in regime di intramoenia (in tal caso, la prestazione è erogata dalla struttura sanitaria in quanto il medico/paramedico opera in base ad un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente).

STUDI ASSOCIATI E STUDI INDIVIDUALI

La RM 171/07 ha fornito chiarimenti in relazione alla posizione degli studi associati e individuali.

Associazione professionale tra medici: è considerata *struttura sanitaria privata*; pertanto:

- le prestazioni rese dallo studio associato: sono da queste incassate *per conto proprio e dunque sfuggono all'accentramento*
- eventuali prestazioni rese direttamente da un associato: sono soggette all'accentramento (es: incarico individuale attribuito ad un singolo associato, che ha una propria partita Iva).



Dubbio: non è chiaro come debba operare l'accentramento nel caso in cui sia lo studio associato ad essere ospitato presso una struttura sanitaria.

In tal caso si consiglia di operare l'accentramento per le prestazioni fatturate dallo studio associato (il Prov. 27/12/2007 si limita a richiedere l'accentramento per l'attività di "ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all'interno di dette strutture") relative a prestazioni rese direttamente dal singolo associato al paziente.

Studio professionale individuale: si ritiene che l'accentramento scatti anche nel caso di un singolo medico che "ospiti" un collega (es: odontoiatra che presta "la poltrona" ad collega neo-abilitato).



N.B.: il Prov. 27/12/2007 fa rientrare, infatti, tra le strutture sanitarie anche il "soggetto privato"; in tal senso pare deporre la RM 171/2007, nel chiarire che *"gli odontoiatri/medici/dentisti, organizzati in studi individuali o associati, non potranno essere esclusi dall'ambito applicativo della disposizione"*.

Tale concetto dovrebbe trovare applicazione anche nel caso di una **impresa individuale** (rimane esclusa la sola persona che opera quale privato) che mette a disposizione la "struttura organizzata".

ENTE ASSOCIATIVO TRA MEDICI

Accade frequentemente che i professionisti:

- al fine di **suddividere le spese** relative alla strutture (spese di segreteria, di locazione, di noleggio/acquisto delle attrezzature, ecc.)
- costituiscano una **ente non commerciale associativo** (non si tratta di studio associato), che all'unico scopo di ripartire le spese tra gli associati (essendo, dunque, privo di scopo di lucro).

In tal caso l'Agenzia ha ritenuto che l'associazione sia tenuta ad aprire partita Iva per il riaddebito delle spese agli associati (RM 369/2007).



Nota: l'Agenzia ha, tuttavia, trascurato che si tratta di prestazioni rese nei confronti di associati diverse da quelle "commerciali" per presunzione assoluta (art. 4 c. 5 Dpr 633/72); dunque si ritiene più corretto:

- ✓ non aprire alcuna partita Iva, procedendo al riaddebito in esclusione da Iva
- ✓ senza possibilità di detrarre alcuna Iva sugli acquisti.

In ogni caso, si ritiene ricorra l'**obbligo di accentramento** dei corrispettivi.

MEDICI CONVENZIONATI CON SSN

Per i medici di medicina generale operanti in strutture sanitarie (es.: nello stesso stabile vi sono più studi medici con una segreteria che si occupa dell'organizzazione degli stessi), l'obbligo dell'accentramento dei corrispettivi (RM 304/2008):

E' ESCLUSO	per le prestazioni effettuate nell'ambito dell'attività convenzionata con il SSN
SI APPLICA	se le prestazioni sono estranee alla convenzione con il SSN (<u>es.</u> : visite specialistiche a pagamento).

MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE (MOD. SSP)

La comunicazione dei compensi complessivamente riscossi nel 2018 per conto di ciascun medico o paramedico, va effettuata:

- ⇒ esclusivamente **in via telematica** utilizzando l'apposito mod. SSP
- ⇒ **entro il 30 aprile di ciascun anno**, relativamente ai compensi riscossi l'anno precedente

Esempio

Nel centro medico privato "*Villa Fiorita*" svolgono l'attività, in via autonoma, due medici.
Nel corso del 2018 la struttura sanitaria ha incassato per conto degli stessi i seguenti importi:

- dott. Mario Rossi: €. 48.000
- dott.ssa Verdi Marta: €. 36.000

Il mod. SSP va così compilato:

COMUNICAZIONE DEI COMPENSI RISCOSSI DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE
Articolo 1, commi 39 e 40 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

ANNO	2 0 1 8											
TIPO DI COMUNICAZIONE (Barrare la casella interessata)	Comunicazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostitutiva <input type="checkbox"/>											
	Numero del protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione che si intende sostituire											
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale											
	0 1 0 2 5 6 7 8 5 0 1											
Persone Fisiche	Partita IVA											
	0 1 0 2 5 6 7 8 5 0 1											
	Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato											
	Cognome											
	Nome											
	Data di nascita											
	Comune (o Stato estero) di nascita											
	Sesso (barrare la relativa casella)											
	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>											
	Provincia (sigla)											

CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

Soggetti diversi dalle Persone Fisiche	Denominazione VILLA FIORITA SRL	
	Codice fiscale del sottoscrittore G D U M R A 6 0 A 2 0 E 8 9 7 S	
DATI DEL SOGGETTO CHE SOTTOSCRIVE LA COMUNICAZIONE	Cognome GUIDI	Nome MARIO
	Data di nascita giorno 20 mese 01 anno 1960	Comune (o Stato estero) di nascita MANTOVA
	Codice carica 1 Sesso (barrare la relativa casella) M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	Provincia (sigla) MN	
SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNICAZIONE	Numero dei percipienti contenuti nella comunicazione 2	Firma <i>Guidi Mario</i>

QUADRO A

Elenco degli esercenti attività mediche e paramediche

Mod. N.

DATI RELATIVI AGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO, MEDICHE E PARAMEDICHE	A1	Codice fiscale 1 R S S M R A 6 5 C 2 5 E 8 9 7 R
		Cognome ROSSI
		Nome MARIO
		Sesso (M o F) M
		Data di nascita giorno 25 mese 03 anno 1965
		Comune (o Stato estero) di nascita MANTOVA
		Provincia (sigla) MN
		Importo dei compensi complessivamente riscossi 48.000 ,00
A2	Codice fiscale 1 V R D M R T 6 3 A 6 0 L 7 8 1 F	
	Cognome VERDI	
	Nome MARTA	
	Sesso (M o F) F	
		Data di nascita giorno 20 mese 01 anno 1963
		Comune (o Stato estero) di nascita VERONA
		Provincia (sigla) VR
		Importo dei compensi complessivamente riscossi 36.000 ,00

Scritture contabili della struttura sanitaria privata (a Libro Giornale):

1/02/2018 (data dell'incasso dal paziente del medico)	
Cassa	a Debiti vs. Medico Rossi 500
1/02/2018 (data dell'incasso dal paziente del medico)	
Cassa	a Debiti vs. Medico Rossi 500
.....	
10/02/2018 (data del riversamento al medico)	
Debiti vs. Medico Rossi	a C/C 4.000

Si tratta di mere
operazioni finanziarie
(escluse da Iva)



imposta di bollo: per quietanze di importo superiore a €. 77,47, l'imposta di bollo (pari ad € 2,00), è dovuta dal medico e/o paramedico, in nome del quale il compenso è riscosso (CM 13/2007) .

ASPETTI SANZIONATORI

Per gli obblighi evidenziati, possono trovare applicazione le seguenti sanzioni:

a) mod. SSD: ove la trasmissione telematica :

- sia **omessa**
- o sia **comunicata con dati incompleti o infedeli**

si applica la sanzione amministrativa **da €. 250 a €. 2.000** (art. 11 c. 1 lett. a) D.Lgs. 471/97).

b) adempimenti: la violazione all'obbligo di accentramento degli incassi e/o di annotazione degli stessi, è sanzionata da **€. 1.000 a €. 8.000** (art. 9 D.Lgs. 471/97)

CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Comunicazione “sostitutiva”: è possibile correggere/modificare i dati di una comunicazione già inviata presentando un “nuovo” modello solo entro i termini “ordinari” (cioè il 30/04/2018).
Oltre tale termine si ritiene ammesso procedere al ravvedimento operoso.

CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

OGGETTO		RISCOSSIONE ACCENTRATA	Riferimento
SOCIETA' DI SERVIZI		E' sufficiente mettere a disposizione dei professionisti ▪ a qualsiasi titolo: oneroso (locazione) o gratuito ▪ locali “attrezzati” per l'esercizio dell'attività	CM 13/2007
		Pertanto è: ▪ esclusa: la mera locazione dei muri: non comporta obblighi ▪ inclusa: la locazione dei muri associata a “servizi accessori” di tipo amministrativo o organizzativo	RM 304/2008
		Inclusa struttura sanitaria privata che <i>“noleggia a medici esterni, per interventi in day hospital, la sala operatoria e la relativa strumentazione”</i> .	Interr. Parl. 4/04/2007
		Forma giuridica della Struttura: non rileva (sono soggette anche le Associazioni di volontariato)	RM 270/07
STUDI ODONTOIATRICI		▪ si applica ai compensi relativi all'attività di lavoro autonomo medica e paramedica svolta in strutture sanitarie private da qualsiasi soggetto organizzato , indipendentemente dalla modalità stessa ▪ gli odontoiatri/dentisti organizzati in studi associati sono da considerare una struttura sanitaria privata	RM 171/2007
ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON IL S.S.N.		Esclusa, in quanto non si è in presenza di prestazioni rese nell'ambito di un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente con il paziente (<u>es.</u> : prestazioni del medico di famiglia)	RM 304/2008
ATTIVITA' NON CONVENZIONATA		Soggetta (<u>es.</u> : visite specialistiche a pagamento)	
ATTIVITA' INTRAMOENIA		Esclusa (è attività assimilata a quella di lavoro dipendente)	RM 171/2007 CM 13/2007
COMPENSI CORRISPOSTI DA ASSICURAZIONI / CASSE SANITARIE		Soggetta. La struttura sanitaria: - che non possieda la fattura del medico (inviata all'assicurazione/Cassa di assistenza del paziente) - può annotare in contabilità/apposito registro (oltre agli estremi della fattura ed alle generalità del paziente) la dichiarazione del paziente che il pagamento sarà effettuato dal terzo.	RM 160/2008
ATTIVITA' PARAMEDICA		Sono inclusi i fisioterapisti, gli infermieri, ecc., in forma individuale o associata	Prov. 90499 del 13/12/07
ATTIVITA' VETERIARIA		Inclusa	CM 13/2007
MODALITA' DI PAGAMENTO		la riscossione può effettuarsi con carte di credito e/o bancomat appoggiati sul c/c della struttura sanitaria (che successivamente riaccredita al professionista)	CM 13/2007
OPERAZ. STRAOR.	PROSECUZ. DA PARTE DI ALTRO SOGGETTO	Laddove il dante causa: ▪ si sia estinto: il soggetto che prosegue l'attività deve presentare 2 comunicazioni: - 1 per i compensi dallo stesso riscossi - 1 per i compensi riscossi dal dante causa estinto, se questo non vi ha già provveduto ▪ non sia estinto: ciascun soggetto coinvolto presenta la propria comunicazione per i compensi riscossi	
	NESSUNA PROSECUZ. DELL'ATT.	In caso di liquidazione, fallimento, ecc. la comunicazione va presentata dal liquidatore o curatore fallimentare, in nome e per conto del soggetto estinto. Ciò significa che nel frontespizio del modello, nella Sezione riservata all'indicazione del soggetto obbligato alla comunicazione, vanno riportati i dati del soggetto estinto. Il liquidatore/curatore fallimentare invece riporta i propri dati nella Sezione <i>“Dati del soggetto che sottoscrive la comunicazione”</i> .	
SUCCESSIONE		Si applicano concetti del tutto simili alle situazioni precedenti.	